



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Certaldo, 11.03.2002

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladue e questo giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 18,00 nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **18**

del
28.02.2002

OGGETTO: ENTRATE COMUNALI – Regolamento per la disciplina
– Modifica ed approvazione nuovo testo coordinato.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 17 come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Belli Franco</i>	X		<i>Campatelli Giovanni</i>	X	
<i>Aliberti Carmine</i>	X		<i>Nerla Roberto</i>	X	
<i>Ferrara Giuseppe</i>	X		<i>Spini Andrea</i>	X	
<i>Dei Mauro</i>	X		<i>Migliorini Enzo</i>	X	
<i>Fiaschi Simone</i>	X		<i>Fedi Alessandro</i>	X	
<i>Zanoboni Cristina</i>	X		<i>Bellucci David</i>	X	
<i>Chesi Ilario</i>	X		<i>Ciampolini Filippo</i>	X	
<i>Porciatti Tiziano</i>	X		<i>Bazzani Massimo</i>	X	
			<i>Borghini Riccardo</i>		X
<i>Campriani Angelita</i>	X		<i>Tani Giuliano</i>		X
			ed il Sindaco <i>Spini Rosalba</i>	X	

PRESIEDE il sig. Bazzani Massimo

PARTECIPA il Segretario Generale dott.ssa Rosa Priore, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Belli Franco – Migliorini Enzo – Ciampolini Filippo

ASSESSORI PRESENTI: Spini Wladimiro – Malatesti Marco – Poli Gian Carlo – Campinoti Andrea – Gori Maria Paola – Giannarelli Paolo

(N. 18)

OGGETTO: ENTRATE COMUNALI – Regolamento per la disciplina – Modifica ed approvazione nuovo testo coordinato.

Il Vice Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto, illustrato dall'Assessore Giannarelli, il cui testo – redatto dal responsabile del procedimento Indiani Paolo - si allega;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanze in data 14.02.2002 su quanto in oggetto, allegata;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese come per legge:

PRESENTI	n. 18
PRESENTI MA NON PARTECIPANTI	
AL VOTO	n. 4 (Bellucci – Spini – Migliorini – Fedi)
VOTANTI	n. 14
FAVOREVOLI	n. 12
CONTRARI	n. 2 (Ciampolini – Bazzani)

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità espressa in forma palese come per legge:

PRESENTI	n. 18
PRESENTI MA NON PARTECIPANTI	
AL VOTO	n. 4 (Bellucci – Spini – Migliorini – Fedi)
VOTANTI	n. 14
MAGGIORANZA RICHIESTA	n. 11 (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLI	n. 12
CONTRARI	n. 2 (Ciampolini – Bazzani)

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche ed il nuovo testo coordinato del regolamento per la disciplina delle entrate il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dichiarare, previa separata votazione, il cui esito è riportato nelle premesse, il presente atto di immediata eseguibilità.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE – Approvazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo tre anni dall'approvazione del Regolamento per la disciplina delle entrate si rende necessario procedere ad una sua modificazione al fine di adeguarlo al nuovo ordinamento contabile degli enti locali di cui al T.U. del 18.8.2000, n. 267, ed alle variazioni legislative intervenute in materia di entrata degli enti locali.

In particolare occorre recepire nella normativa comunale: i principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutelare i diritti del contribuente in materia tributaria al fine di migliorare i rapporti e la comunicazione tra ente e cittadino, nonché ridurre il contenzioso tributario; le novità introdotte con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, (finanziaria 2002); l'adeguamento al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali legge 18.8.2000, n. 267 ed al D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999 in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione.

Si propone pertanto di procedere alla nuova approvazione del Regolamento per la disciplina delle entrate, con decorrenza dal 01.01.2002, apportando al vecchio testo le variazioni e le integrazioni illustrate nei seguenti prospetti:

- Variazioni dovute all'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

Delibera C.C. n. 123 del 29.12.1998	Modifica proposta
<p>Art. 1, comma 1:</p> <p>“1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.”</p>	<p>Art. 1, comma 1:</p> <p>“1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2002 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.”</p>
<p>Art. 5, comma 1, lettere a), b), c):</p> <p>“... a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142; b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett.c), della legge 8 giugno 1990 n. 142; c) affidamento in concessione, nel rispetto delle</p>	<p>Art. 5, comma 1, lettere a), b), c):</p> <p>“... a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267; b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000; c) affidamento in concessione, nel rispetto delle</p>



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) legge 142/90 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53;"	procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale art. 113/bis, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 267/2000 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53;"
Art. 12, comma 1: " 1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni."	Art. 12, comma 1: "1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni."

- Variazioni dovute all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999 in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione:

Delibera C.C. n. 123 del 29.12.1998	Modifica proposta
Art.5, comma 1, lettera d): "d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53."	Art. 5, comma 1, lettera d): "d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, successive modificazioni , ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53."
Art. 13, comma 1: " 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43."	Art. 13, comma 1: "1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e successive modificazioni. "
Art. 13, comma 3: "3. ... Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.gs. 15.12.1997 n."	Art. 13, comma 3: "3. ... Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e successive modificazioni , le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.gs. 15.12.1997 n."



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

446. ..."

446. ..."

- Variazioni dovute all'entrata in vigore della legge n. 212 del 27 luglio 2000 in materia di Statuto dei diritti del contribuente:

Delibera C.C. n. 123 del 29.12.1998	Modifica proposta
<p>Art. 1, comma 3, si aggiungono i punti e) e f): "Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di: ... e) migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale; f) ridurre al minimo il contenzioso tributario."</p>	
<p>Art. 3 si aggiunge il comma 4: "4. Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui attuazione sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore."</p>	
<p>Si aggiunge l'art. 4/bis:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 4/bis Attività di informazione in materia di tributi locali</p> <p>1. Per garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Comune porta a conoscenza dei contribuenti la vigente normativa comunale in materia di tributi locali utilizzando le forme di comunicazione idonee al conseguimento dello scopo predetto. Tale attività di informazione deve essere comprensibile anche per quanti sono sforniti di conoscenze specifiche in materia tributaria. Il Comune rende pubbliche, in particolare, le delibere di approvazione dei regolamenti tributari, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio; garantisce la consultazione e la riproduzione gratuita della normativa in vigore.</p> <p>2. Nei tempi utili e presso gli uffici preposti, il Comune mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti la modulistica necessaria per adempiere agli obblighi tributari. La modulistica deve essere accompagnata dalle istruzioni per la sua compilazione, le quali devono essere comprensibili anche da soggetti sprovvisti di conoscenze specifiche in materia tributaria."</p>	
<p>Art. 7, comma 3: "3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13."</p>	<p>Art. 7, comma 3: "3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, di liquidazione e di accertamento delle entrate trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, e dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in merito alla chiarezza ed alla motivazione degli atti."</p>
<p>Art. 7, si inseriscono il comma 6 e 7: "6. Il Comune non può chiedere informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altra PA, purché indicata dal contribuente. 7. Il Comune informa i contribuenti su fatti e circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti, qualora questi impediscano il riconoscimento di un credito."</p>	



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

Art. 8, si inseriscono i commi 3/bis e 3/ter:

“3/bis. Al fine di assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

3/ter. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di liquidazioni su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all’adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.”

Art. 9, si inserisce il comma 4:

“4. Le disposizioni di cui al comma 3/bis dell’art.8 si applicano anche relativamente ai casi trattati ai precedenti commi 1, 2 e 3.”

Si inserisce l’art.9/bis:

“ Art. 9/bis

Il diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto ed in carta libera all’amministrazione comunale istanza di interpello, quando si manifesti una obiettiva situazione di incertezza in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie ad un caso concreto e personale ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212/2000. All’istanza devono essere allegate le copie dei documenti citati, che non sono in possesso dell’ente, ovvero deve essere indicata la PA presso la quale gli stessi possono essere reperiti.

2. L’amministrazione comunale risponde all’istanza di interpello entro 120 giorni dalla sua ricezione, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla Legge n. 212/2000.

3. Le istanze rivolte all’amministrazione comunale in materia di tributi locali non producono gli effetti di cui al comma precedente, qualora le stesse non corrispondano a tutti i requisiti richiesti al comma 1 del presente articolo per essere qualificate “istanze di interpello”. In particolare occorre che:

- a) il contribuente istante sia coinvolto personalmente nel caso esposto;**
- b) il caso trattato possieda le caratteristiche della concretezza e sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito all’applicazione della normativa fiscale;**
- c) l’istanza sia presentata precedentemente all’attuazione del comportamento o all’adeguamento all’interpretazione proposta;**
- d) l’istanza contenga la proposta di comportamento ovvero l’interpretazione normativa cui il contribuente intende uniformarsi.”**

Art. 10, comma 1, si aggiunge un periodo finale:

“1. ... Nell’irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori si rinvia, altresì, agli art. 10 e 11 della legge n. 212/2000.”



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

Art. 13, si aggiunge il comma 3/bis:

“Prima di effettuare le iscrizioni a ruolo a seguito della liquidazione del tributo in base alle dichiarazioni, il Comune, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente a fornire chiarimenti, qualora vi siano incertezze riguardanti elementi rilevanti della sua dichiarazione. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'iscrizione a ruolo in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.”

- Variazioni dovute all'art. 53 della legge n. 338/2001, come modificato dall'art. 27 della legge n. 448 del 28.12.2001 (finanziaria 2002):

Art. 3, comma 1:

“ 1. ... Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.”

Art. 3, comma 1:

“ 1. ... Tale regolamento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purché questo avvenga entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio.”

Art. 4 si aggiunge il comma 4:

“ 4. Qualora l'approvazione di aliquote, canoni o tariffe intervenga dopo il 31 dicembre, l'amministrazione comunale rimette nei termini i contribuenti, che abbiano già effettuato pagamenti con le vecchie disposizioni, per il versamento della differenza dovuta ovvero rimborsa loro quanto maggiormente versato, purché l'importo non sia inferiore a € 10,33.”

Pertanto il testo del regolamento che si propone per l'approvazione da parte del Consiglio comunale è il seguente:

COMUNE DI CERTALDO Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- Art. 4/bis - Attività di informazione in materia di tributi locali
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

- Art. 9/bis - Il diritto di interpello
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Tutela giudiziaria
- Art. 12 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 13 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Accertamento con adesione
- Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2002 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;
 - d) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;
 - e) migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;
 - f) ridurre al minimo il contenzioso tributario.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.
5. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

Art. 2

Definizione delle entrate



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purché questo avvenga entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.
4. Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui attuazione sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo preposto entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico,



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

tenuto conto dell'interesse pubblico da perseguire. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, avendo riguardo al conseguimento del miglior rapporto costi-benefici dei servizi cui si riferiscono.

4. Qualora l'approvazione di aliquote, canoni o tariffe intervenga dopo il 31 dicembre, l'amministrazione comunale rimette nei termini i contribuenti, che abbiano già effettuato pagamenti con le vecchie disposizioni, per il versamento della differenza dovuta ovvero rimborsa loro quanto maggiormente versato, purché l'importo non sia inferiore a € 10,33.

Art. 4/bis

Attività di informazione in materia di tributi locali

1. Per garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Comune porta a conoscenza dei contribuenti la vigente normativa comunale in materia di tributi locali utilizzando le forme di comunicazione idonee al conseguimento dello scopo predetto. Tale attività di informazione deve essere comprensibile anche per quanti sono sforniti di conoscenze specifiche in materia tributaria. Il Comune rende pubbliche, in particolare, le delibere di approvazione dei regolamenti tributari, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio; garantisce la consultazione e la riproduzione gratuita della normativa in vigore.

2. Nei tempi utili e presso gli uffici preposti, il Comune mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti la modulistica necessaria per adempiere agli obblighi tributari. La modulistica deve essere accompagnata dalle istruzioni per la sua compilazione, le quali devono essere comprensibili anche da soggetti sprovvisti di conoscenze specifiche in materia tributaria.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446:

- d) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;
- e) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e mediante procedura di gara, alle Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale art. 113/bis, comma 1, lett. c del



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

D.Lgs. n. 267/2000 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53;

g) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, alle società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2) debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del servizio entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune o loro parenti e affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributo, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, di liquidazione e di accertamento delle entrate trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, e dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in merito alla chiarezza ed alla motivazione degli atti.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/97.
6. Il Comune non può chiedere informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra PA, purché indicata dal contribuente.
7. Il Comune informa i contribuenti su fatti e circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti, qualora questi impediscano il riconoscimento di un credito.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie, se non diversamente stabilito nel regolamento dei singoli tributi, e patrimoniali, dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per la legge o regolamento il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 3/bis. Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

3/ter. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di liquidazioni su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal Concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizioni indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine di versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3/bis dell'art.8 si applicano anche relativamente ai casi trattati ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 9/bis

Il diritto di interpello



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto ed in carta libera all'amministrazione comunale istanza di interpello, quando si manifesti una obbiettiva situazione di incertezza in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie ad un caso concreto e personale ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000. All'istanza devono essere allegate le copie dei documenti citati, che non sono in possesso dell'ente, ovvero deve essere indicata la PA presso la quale gli stessi possono essere reperiti.
2. L'amministrazione comunale risponde all'istanza di interpello entro 120 giorni dalla sua ricezione, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla Legge n. 212/2000.
3. Le istanze rivolte all'amministrazione comunale in materia di tributi locali non producono gli effetti di cui al comma precedente, qualora le stesse non corrispondano a tutti i requisiti richiesti al comma 1 del presente articolo per essere qualificate "istanze di interpello". In particolare occorre che:
 - e) il contribuente istante sia coinvolto personalmente nel caso esposto;
 - f) il caso trattato possieda le caratteristiche della concretezza e sussistano obbiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della normativa fiscale;
 - g) l'istanza sia presentata precedentemente all'attuazione del comportamento o all'adeguamento all'interpretazione proposta;
 - h) l'istanza contenga la proposta di comportamento ovvero l'interpretazione normativa cui il contribuente intende uniformarsi.

Art. 10 Sanzioni.

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 e 473 del 23.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono irrogate, sulla base dei criteri in essi previsti, dal funzionario responsabile di ciascun tributo, ed entro i limiti minimi e massimi previsti nei rispettivi regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nell'irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori si rinvia, altresì, agli art. 10 e 11 della legge n. 212/2000.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con apposito provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6), ovvero contestualmente agli avvisi di liquidazione e accertamento quando ne ricorrono le circostanze.

Art. 11 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

in giudizio anche senza difensore. Il Comune può comunque decidere di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
2. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto e il versamento tramite conto corrente postale.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile dell'entrata coattiva o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D.14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, e successive modificazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base dei provvedimenti predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
- 3/bis. Prima di effettuare le iscrizioni a ruolo a seguito della liquidazione del tributo in base alle dichiarazioni, il Comune, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente a fornire chiarimenti, qualora vi siano incertezze riguardanti elementi rilevanti della sua dichiarazione. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'iscrizione a ruolo in base agli elementi in suo



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

4. E' stabilito annualmente con delibera della Giunta Comunale il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

5. Con la stessa delibera di cui al comma precedente è fissato il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso.

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449 e previa adozione di specifico Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002 e si intendono abrogate tutte le norme in materia di entrata contenute in altri regolamenti eventualmente in contrasto.

Certaldo, 14 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZE

Rag. Marcello Becherini

PUNTO NUMERO 16 ALL'ORDINE DEL GIORNO - ENTRATE COMUNALI.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA. MODIFICA ED APPROVAZIONE NUOVO
TESTO COORDINATO.

Paolo. >>

Parla l'Assessore Giannarelli:

<< Ci sono una serie di delibere che sono adeguamenti dei Regolamenti a evoluzioni di normative, quindi non mi sembra che ci sia da fare l'illustrazione. >>

Parla il Vice Presidente:

<< Chi chiede d'intervenire? Nessuno. Si pone in votazione. Chi vota a favore. Chi vota contrario 2. Perché 2 sono fuori. Borghini. Bazzani e Ciampolini. 4 non partecipano alla votazione. Immediata eseguibilità. 11. Sì, 2 contrari e 4 non partecipano alla votazione. Si passa al





COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267, allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale / ~~Giunta Comunale~~

N° 18 del 28.2.2002 avente il seguente OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE. - MODIFICA A SEGUITO DEL NUOVO T.U.
18.8.2000 N.267 E SUCCESSIVE VARIAZIONI LEGISLATIVE INTERVENUTE IN MATERIA DI ENTRATA
DEGLI ENTI LOCALI

Visto l'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267, esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.



Certaldo, ...14. FEBBRAIO. 2002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18-08-2000 n° 267.

Certaldo, ...14. FEBBRAIO. 2002.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

